

REGIONE	FRIULI VENEZIA-GIULIA		SINTESI SCHEDA
LEGGE	L.R. 11 agosto 2014 , n. 16 "Norme regionali in materia di attività culturali"		A cura di Ilaria Foroni e Mimma Gallina
1. PRINCIPI	A. Obiettivi e finalità	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, comunità regionale qualificata da un pluralismo culturale, linguistico e storico, riconosce e considera la cultura quale essenziale valore sociale, formativo e di sviluppo economico, prezioso strumento di pacifica convivenza tra i popoli, fondamento della propria autonomia istituzionale e insostituibile momento di progresso della dimensione europea e democratica delle proprie comunità territoriali.</p> <p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi) 1. Gli interventi regionali in materia di attività culturali sostengono, in particolare, i seguenti settori: a) spettacolo dal vivo; b) attività cinematografica e audiovisiva; c) arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità; d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica; e) valorizzazione della memoria storica.</p> <p>2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati perseguendo, in particolare, l'obiettivo di: a) sostenere le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione; b) valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne; c) promuovere le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea; d) operare la semplificazione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di procedure telematiche per l'accesso agli interventi di sostegno.</p> (...)	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità)</p> <p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)</p> <p>La legge riguarda il complesso delle attività culturali. La Regione promuove e riconosce il pluralismo culturale e linguistico, riconosce alla cultura un valore sociale e di sviluppo economico e la considera strumento di convivenza, fondamento dell' autonomia istituzionale e della dimensione europea.</p> <p>Gli interventi regionali nei diversi settori hanno l'obiettivo di sostenere le forme di innovazione, valorizzare la qualità del lavoro con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne, promuovere l'internazionalizzazione, operare la semplificazione amministrativa.</p>
	B. Strumenti di programmazione	nessun riferimento	<p>Non è previsto dalla legge un programma triennale o un piano annuale come strumento di programmazione.*</p> <p>*Si ritiene che la "programmazione finanziaria generale" del settore sia rinviata alla legge di bilancio annuale, che prevede stanziamenti per ciascuno degli esercizi del triennio di competenza (ma di fatto fissa quelli del primo esercizio del triennio). La LR 21/2019 ha abrogato gli articoli relativi al Documento regionale di programmazione pluriennale e alla Commissione regionale per la cultura formata da esperti esterni in rappresentanza dei diversi comparti.</p>
	C. Strumenti di consultazione	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione) (...)</p> <p>2 bis. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti di iniziative e attività per i quali siano presentate domande di finanziamento ai sensi del presente Capo, richieda, per le caratteristiche specifiche del tema oggetto di contributo e dei criteri di selezione definiti nei regolamenti e negli avvisi pubblici previsti dal medesimo Capo, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, le commissioni di valutazione disciplinate negli stessi regolamenti e avvisi pubblici sono integrate con uno o più componenti esperti designati, previa intesa, dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione)</p> <p>Nel testo della legge non sono previste per lo spettacolo dal vivo né forme di consultazione, né commissioni di valutazione (demandate eventualmente ai regolamenti) se non nel caso in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti di iniziative e attività richieda conoscenze specialistiche particolarmente elevate. In questi casi le commissioni di valutazione disciplinate negli stessi regolamenti e avvisi pubblici sono integrate con uno o più componenti esperti designati dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio.*</p> <p>*L'articolo inizialmente presente nella legge relativo alla Commissione regionale per la cultura formata da esperti esterni in rappresentanza dei diversi comparti è stato abrogato.</p>
	D. Ambiti	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Oggetto) (...)</p> <p>2. Ai fini della presente legge per attività culturali si intendono le iniziative di diffusione, documentazione, promozione, produzione e divulgazione delle arti visive, del cinema, della fotografia, delle discipline umanistiche e scientifiche, della letteratura, delle scienze sociali, dello spettacolo dal vivo e di valorizzazione della memoria storica.</p> <p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi) 1. Gli interventi regionali in materia di attività culturali sostengono, in particolare, i seguenti settori: a) spettacolo dal vivo; b) attività cinematografica e audiovisiva; c) arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità; d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica; e) valorizzazione della memoria storica.</p> (...)	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Oggetto)</p> <p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 8 (Definizione)</p> <p>"Ai fini della presente legge per attività culturali si intendono le iniziative di diffusione, documentazione, promozione, produzione e divulgazione delle arti visive, del cinema, della fotografia, delle discipline umanistiche e scientifiche, della letteratura, delle scienze sociali, dello spettacolo dal vivo e di valorizzazione della memoria storica".</p> <p>Le attività culturali sono articolate in settori, oltre allo spettacolo dal vivo (a), le altre sono: b) attività cinematografica e audiovisiva, c) arti figurative inclusa fotografia, d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica; e) valorizzazione della memoria storica.</p> <p>Per spettacolo dal vivo s'intende l'attività di rappresentazione teatrale, musicale, di danza, anche in forme integrate tra loro, in presenza del pubblico.</p>

2. MODALITA' DI INTERVENTO	A. Attività diretta	nessun riferimento	nessun riferimento
	B. Attività partecipate	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione) 1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale. 2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite: a) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS); (...)</p> <p>Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia) 1. La Regione riconosce e sostiene quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT). (...)</p> <p>Art. 11 (Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS) 1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici. (...) 3 bis. Nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, sono scaduti.</p> <p>Art. 17 ter (Finanziamento del Mittelfest e delle attività ad esso collaterali) 1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale, nei settori dello spettacolo teatrale e musicale, coreutico, circense, di marionette e multidisciplinare, la Regione dispone a favore del soggetto gestore del festival multidisciplinare di spettacolo dal vivo denominato "Mittelfest" un finanziamento annuo, a fronte di particolari piani di intervento annuali per la organizzazione e la realizzazione del festival e delle attività collaterali al festival, anche finalizzate alla produzione di spettacoli, alla formazione e alla realizzazione di convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative promozionali, da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione) Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia) Art. 11 (Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS) Art. 17 ter (Finanziamento del Mittelfest e delle attività ad esso collaterali)</p> <p>La Regione promuove e finanzia le organizzazioni che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS, ponendo la condizione del cofinanziamento da parte di enti territoriali ovvero la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi (unica espressamente nominata) e i teatri nazionali nonché i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione.* La legge nomina altri due enti partecipati: riconosce e sostiene l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione (vedi campo 7.B <i>Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti</i>) e dispone un finanziamento annuo per le attività collaterali -integrativo quindi del sostegno istituzionale- al festival Mittelfest (vedi campo 5. <i>Festival</i>)</p> <p>*Si tratta di enti partecipati ai sensi delle normative a valere sulla legge istitutiva FUS precedenti il 2014 e del Decreto Tognoli del 1992 del 29/11/1990. Si nota che i teatri nazionali non erano ancora stati riconosciuti al momento dell'emanazione della legge. Modalità di finanziamento e sostegno sono definite tramite i seguenti regolamenti: - 2 gennaio 2017 n. 8 finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della fondazione teatro lirico giuseppe verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche; - 1 febbraio 2016 n. 19 Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).</p>
	C. Riconoscimento	nessun riferimento	La legge non prevede delle particolari forme di riconoscimento (elenchi o albi) ma si attiene alla rilevanza culturale definita a livello nazionale, co-finanziamento principalmente i teatri già riconosciuti dallo Stato.
	D. Altre modalità di intervento	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione) 1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale. 2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite: a) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS); b) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza regionale e per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione; c) finanziamento annuale a progetti regionali triennali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale; d) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande. (1)(2) 2 bis. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti di iniziative e attività per i quali siano presentate domande di finanziamento ai sensi del presente Capo, richieda, per le caratteristiche specifiche del tema oggetto di contributo e dei criteri di selezione definiti nei regolamenti e negli avvisi pubblici previsti dal medesimo Capo, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, le commissioni di valutazione disciplinate negli stessi regolamenti e avvisi pubblici sono integrate con uno o più componenti esperti designati, previa intesa, dall'Associazione Generale Italiana Spettacolo (AGIS), competente per territorio. Tali soggetti svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento, ove spettante, del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.</p> <p>Art. 14 (Incentivi annuali per progetti regionali) 1. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera d), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento. 2. Con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 1.</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione) Art. 14 (Incentivi annuali per progetti regionali)</p> <p>La forma di sostegno prevalente effettuata dalla Regione è il Finanziamento. Finanziamenti annuali per programmi triennali sono concessi alla Fondazione Lirica e ai teatri nazionali e di rilevante interesse culturale riconosciuti dal FUS (vedi 2.B <i>Attività partecipate</i>). Ma anche alle iniziative e attività di teatri di ospitalità e di produzione di rilevanza regionale e alle accademie di formazione. Ma si prevedono anche incentivi annuali a progetti regionali triennali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e per progetti regionali. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti lo richieda (per le caratteristiche specifiche del tema oggetto di contributo) le commissioni di valutazione disciplinate dai regolamenti sono integrate da uno o più esperti (vedi campo 1.C <i>Strumenti di consultazione</i>). Pur demandando a un successivo regolamento -come in tutti i campi - le modalità di selezione per gli Incentivi annuali per progetti regionali, si dispone già nel testo della legge che siano fino a un massimo del 30 per cento delle spese.</p>

<p>3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI</p>	<p>A. Riferimenti alla legge istitutiva FUS e altre normative statali legate allo spettacolo</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione) 1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale. 2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite: a) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS); (...)</p> <p>Art. 11 (Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS) 1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), la Regione promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici. 2. L'ammontare del finanziamento annuale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i teatri nazionali e per i teatri di rilevante interesse culturale dal decreto ministeriale FUS. 3. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, non inferiore alla quota di cofinanziamento prevista dal comma 2, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'articolo 12, comma 2 bis. 3 bis. Nel caso in cui i teatri nazionali e i teatri di rilevante interesse culturale di cui al comma 1 perdano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a), il riconoscimento o gli incentivi da parte del FUS, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, sono scaduti.</p> <p>Art. 12 (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione) (...) 2 bis. Nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1 acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 3, sono scaduti.</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione) Art. 11 (Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS) Art. 12 (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)</p> <p>Il decreto FUS è un punto di riferimento sostanziale per la legge. In particolare la Regione FVG sostiene gli enti teatrali finanziati dal FUS della tipologia che richiede il cofinanziamento regionale (la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale). Un articolo è espressamente dedicato al “Finanziamento previsto dal decreto ministeriale FUS “ e prevede che per questi enti la quota di cofinanziamento non sia inferiore a quella ministeriale. Le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e la composizione e i compiti della commissione valutativa sono demandati a un regolamento. Nel caso in cui teatri nazionali e i TRIC perdano i requisiti nel corso del triennio potranno richiedere il finanziamento previsto ad altro titolo nella legge (articolo 9), analogamente nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione acquisiscano il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e TRIC possono richiedere il finanziamento con le modalità previste a questo titolo.</p>
	<p>B. Riferimenti ad altre Normative statali</p>	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Oggetto) 1. La presente legge disciplina l'attuazione degli interventi della Regione in materia di promozione di attività culturali, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione , dell'articolo 4 dello Statuto di autonomia, e della ripartizione delle competenze tra Stato, Regione ed enti locali del Friuli Venezia Giulia.</p>	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Oggetto)</p> <p>La legge fa riferimento all' articolo 9 e 117 della Costituzione</p>
	<p>C. Riferimenti a normative e accordi Europei e internazionali</p>	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art 3 (Principi) 1. La Regione, richiamati l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l' articolo 9 della Costituzione , considera la partecipazione dei cittadini, in forma singola e associata, elemento fondamentale del processo complessivo di produzione culturale. 2. La Regione, richiamata la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, la Costituzione, lo Statuto di autonomia e le normative vigenti in materia, riconosce, altresì, le lingue e le culture minoritarie quali componenti essenziali della comunità regionale e quale espressione della ricchezza culturale del proprio territorio. (...)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VI BIS (Progetti culturali giovanili) Art. 28 bis (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani) 1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per: (...) d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea e alla diffusione e al rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; (...)</p> <p>CAPO VIII BIS (Contenitori culturali e creativi) Art. 30 ter (Sostegno delle imprese culturali e creative) 1. La Regione, anche al fine di assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo. 2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale definisce con regolamento o avviso le misure di aiuto in armonia con la disciplina in materia di aiuti di Stato dell'Unione europea, i criteri e le modalità di intervento previsti per l'attuazione degli incentivi di cui al comma 1. 3. Laddove espressamente previsto dai dispositivi attuativi di cui al comma 2, sono finanziabili le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla presentazione della domanda d'incentivo.</p>	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art 3 (Principi)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VI BIS (Progetti culturali giovanili) Art. 28 bis (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani)</p> <p>CAPO VIII BIS (Contenitori culturali e creativi) Art. 30 ter (Sostegno delle imprese culturali e creative)</p> <p>La legge fa numerosi riferimenti a normative europee: l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, la Carta dei diritti fondamentali e la disciplina in materia di aiuti di Stato dell'Unione europea.</p>

3. RIFERIMENTI A NORMATIVE ITALIANE E INTERNAZIONALI, FUNZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI	D. Riferimenti ad altre leggi regionali	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art 3 (Principi) 1. La Regione, richiamati l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l' articolo 9 della Costituzione , considera la partecipazione dei cittadini, in forma singola e associata, elemento fondamentale del processo complessivo di produzione culturale. 2. La Regione, richiamata la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, la Costituzione, lo Statuto di autonomia e le normative vigenti in materia, riconosce, altresì, le lingue e le culture minoritarie quali componenti essenziali della comunità regionale e quale espressione della ricchezza culturale del proprio territorio. (...)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 17 (Adeguamento tecnologico delle sale teatrali) (...) 2 bis. In deroga all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 , nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala teatrale oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 . (...)</p>	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art 3 (Principi) La Regione FVG richiama lo Statuto di autonomia.</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 17 (Adeguamento tecnologico delle sale teatrali)</p> <p>Viene citato l'articolo 32 della legge regionale 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso.)</p>
	E. Funzione degli Enti locali	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Oggetto) 1. La presente legge disciplina l'attuazione degli interventi della Regione in materia di promozione di attività culturali, nel rispetto dell'ordinamento comunitario, dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , dell'articolo 4 dello Statuto di autonomia, e della ripartizione delle competenze tra Stato, Regione ed enti locali del Friuli Venezia Giulia. (...)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VII (Partenariato) Art 29 (Partenariato) 1. La Regione, per l'attuazione della propria programmazione culturale, promuove e sostiene l'attività di cooperazione e di partenariato regionale, interregionale e internazionale. (...) 3. I progetti realizzati in forma di partenariato sono finanziabili con risorse pubbliche comunitarie, internazionali, nazionali, regionali e degli enti locali, nonché con risorse private.</p> <p>CAPO IX (Distretti culturali) Art. 31 (Distretti culturali) 1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento riconoscendo e sostenendo la formazione di distretti culturali. (...)</p>	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 2 (Oggetto)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VII (Partenariato) Art 29 (Partenariato)</p> <p>CAPO IX (Distretti culturali) Art. 31 (Distretti culturali)</p> <p>La Regione FVG prevede la normale ripartizione di competenze tra Stato, Regione e enti locali previsto dal principio di sussidiarietà verticale enunciato dall'art 117 della Costituzione e dall'articolo 5 dello Stato di autonomia (della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia). La Regione promuove i progetti in partenariato, che sono sostenuti diversificando le fonti di finanziamento: la Regione promuove e sostiene “l'attività di cooperazione e di partenariato regionale, interregionale e internazionale” e i relativi progetti sono finanziabili con risorse pubbliche comunitarie, internazionali, nazionali, regionali e degli enti locali, nonché con risorse private. Un articolo è dedicato ai Distretti culturali che coinvolgono e sono riconosciuti dagli enti locali: il loro scopo è di rendere il territorio più attrattivo e competitivo, migliorare la fruizione dei beni culturali, incrementare le forme di collaborazione.</p>

**4. AREA
PRODUZIONE O
INTEGRATA
(PRODUZIONE /
PROMOZIONE /
ESERCIZIO)**

**A. Definizione, funzione e
requisiti delle principali
istituzioni**

TITOLO III (Attività culturali)

CAPO I (Spettacolo dal vivo)

Art. 9 (Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

a) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, previsto dal decreto ministeriale Fondo unico per lo spettacolo nazionale (FUS);

(...)

Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia)

1. La Regione riconosce e sostiene quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT).

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'ERT un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di intervento annuali per la distribuzione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e l'avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza attraverso attività che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole, nonché per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali che fanno parte del circuito ERT o appartenenti a enti locali associati all'ERT. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata.

(...)

Art. 12 (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione.

2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3 bis.

2.1 La misura minima, determinata dal regolamento di cui al comma 2, ai fini dell'accesso ai finanziamenti, per i borderò produzione, borderò ospitalità e di dichiarazioni di avvenuto spettacolo, viene raggiunta comprendendo in tale novero anche quelli intestati ai soggetti co-organizzatori degli spettacoli.

2 bis. Nel caso in cui i teatri regionali di ospitalità e i teatri di produzione di rilevanza almeno regionale di cui al comma 1 acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale e i relativi incentivi, eventualmente subordinati a una determinata quota di cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici, essi possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 11, comma 3, sono scaduti.

Art. 17 ter (Finanziamento del Mittelfest e delle attività ad esso collaterali)(1)

1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale, nei settori dello spettacolo teatrale e musicale, coreutico, circense, di marionette e multidisciplinare, la Regione dispone a favore del soggetto gestore del festival multidisciplinare di spettacolo dal vivo denominato "Mittelfest" un finanziamento annuo, a fronte di particolari piani di intervento annuali per la organizzazione e la realizzazione del festival e delle attività collaterali al festival, anche finalizzate alla produzione di spettacoli, alla formazione e alla realizzazione di convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative promozionali, da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.

TITOLO III (Attività culturali)

CAPO I (Spettacolo dal vivo)

Art. 9 (Interventi della Regione)

Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia)

Art. 12 (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)

Art. 17 ter (Finanziamento del Mittelfest e delle attività ad esso collaterali)

La Regione considera preminente il ruolo degli enti riconosciuti dal FUS, per cui si prevede un cofinanziamento regionale (fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale) e le cui funzioni sono quindi riconducibili a quelle indicate nei decreti ministeriali (attività di produzione stabile).

Un particolare ruolo istituzionale è riconosciuto all'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione (vedi *7.B Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti*) e a Mittelfest, festival multidisciplinare di spettacolo dal vivo (vedi *5.Festival*).

La Regione inoltre dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità, di teatri di produzione e di accademie di formazione. Nessuna organizzazione è nominata, tuttavia le funzioni possono essere ampie e non si escludono dimensioni rilevanti, anche considerando che si ipotizza l'eventuale passaggio di questi soggetti alle qualifiche FUS di teatri nazionali o TRIC.

4. AREA
PRODUZIONE O
INTEGRATA
(PRODUZIONE /
PROMOZIONE /
ESERCIZIO)

B. Obiettivi e condizioni di
sostegno alle attività di
produzione private e
indipendenti

TITOLO II (Programmazione, strumenti e organismi nel settore della cultura)

CAPO I (Programmazione, strumenti e organismi nel settore della cultura)

Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)

(...)

2 bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, a enti religiosi civilmente riconosciuti e a società cooperative che per statuto, o in base all'incidenza dei costi per attività culturali o artistiche, da intendersi come dato medio degli ultimi tre esercizi finanziari, oppure al numero di addetti impiegati in tali attività, da intendersi come dato medio dell'ultimo triennio, svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30 ter, come inserito dall'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), in materia di imprese culturali e creative e dalle specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti, per categorie di beneficiari destinatari di altre tipologie di finanziamenti.

TITOLO III (Attività culturali)

CAPO I (Spettacolo dal vivo)

Art. 9 (Interventi della Regione)

1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale.

2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:

(...)

b) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza regionale e per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione;

c) finanziamento annuale a progetti regionali triennali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;

d) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

(...)

Art. 12 (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)(1)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione.

2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3 bis.

(...)

Art. 13 (Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà. I progetti possono essere proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione che organizzino festival o rassegne.

2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.

Art. 14 (Incentivi annuali per progetti regionali)

1. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera d), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.

2. Con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 1.

TITOLO II (Programmazione, strumenti e organismi nel settore della cultura)

CAPO I (Programmazione, strumenti e organismi nel settore della cultura)

Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)

TITOLO III (Attività culturali)

CAPO I (Spettacolo dal vivo)

Art. 9 (Interventi della Regione)

Art. 12 (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)(1)

Art. 13 (Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale)

Art. 14 (Incentivi annuali per progetti regionali)

I finanziamenti regionali possono essere concessi a soggetti pubblici e a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche. Requisiti essenziali sono che svolgano attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, "senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale".

Le forme di sostegno sono articolate e possono riguardare tutte le tipologie e diverse dimensioni organizzative e progettuali delle organizzazioni private. Si prevede un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali ai teatri di ospitalità e ai teatri di produzione di rilevanza regionale, un finanziamento annuale a progetti regionali triennali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, infine incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.

Queste modalità sono descritte nel dettaglio in articoli dedicati che demandano a regolamenti regionali -sentita la Commissione consiliare competente- la definizione dei requisiti dei beneficiari e di tutti i dettagli e le procedure connessi alla presentazione della domanda di finanziamento.*

Gli incentivi per i progetti regionali possono essere fino a un massimo del 30 per cento delle spese ammissibili.

* regolamento 18 ottobre 2016 n. 199.

<p>4. AREA PRODUZIONE O INTEGRATA (PRODUZIONE / PROMOZIONE / ESERCIZIO)</p>	<p>C. Disposizioni relative ai giovani e alla ricerca</p>	<p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi) (...) 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati perseguendo, in particolare, l'obiettivo di: a) sostenere le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione; b) valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne; (...)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VI BIS (Progetti culturali giovanili) Art. 28 bis (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani) 1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per: a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni; b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali; c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale; d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati all creazione di una cittadinanza europea e alla diffusione e al rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; f) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia; g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale; h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato; i) promuovere le produzioni di giovani coregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia. 2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede incentivi alle associazioni giovanili come definite all' articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), e ai soggetti pubblici, a esclusione delle istituzioni scolastiche. 3. Gli incentivi a favore delle istituzioni scolastiche per progetti culturali realizzati da giovani e a favore dei giovani sono disciplinati dagli articoli 33, 34 e 40 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale). 4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento.</p>	<p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VI BIS (Progetti culturali giovanili) Art. 28 bis (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani)</p> <p>La Regione sostiene le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il suo rapporto con gli enti di alta formazione e la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne. Con un articolo dedicato, la Regione promuove e sostiene la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni; puntando ad accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali. Con questo fine, la Regione incentiva la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato, concedendo incentivi alle associazioni giovanili. Con regolamento regionale sono stabiliti i requisiti dei beneficiari e le modalità di finanziamento.</p>
	<p>D. Disposizioni specifiche teatro ragazzi e giovani</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia) 1. La Regione riconosce e sostiene quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT). 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'ERT un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di intervento annuali per la distribuzione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e l'avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza attraverso attività che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole, nonché per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali che fanno parte del circuito ERT o appartenenti a enti locali associati all'ERT. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata. (...)</p> <p>CAPO VI BIS (Progetti culturali giovanili) Art. 28 bis (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani) 1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per: (...) g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale; (...)</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia)</p> <p>CAPO VI BIS (Progetti culturali giovanili) Art. 28 bis (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani)</p> <p>Nonostante non si citi esplicitamente il teatro ragazzi, ci sono due articoli che si soffermano sull'importanza del giovane pubblico. In particolare Tramite il circuito dello spettacolo dal vivo della Regione, l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT) la Regione punta ad avvicinare le giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza, anche attraverso attività che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole. Un articolo è dedicato ai "Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani" e declina nel dettaglio ambiti tematici e possibili modalità, in particolare la Regione promuove e prevede incentivi per progetti che incrementano la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani.</p>
	<p>E. Disposizioni settoriali musica, danza, circo, teatro di strada</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VI (Teatro amatoriale, folclore, cori e bande) Art. 28 (Teatro amatoriale, folclore, cori e bande) 1. La Regione sostiene: a) il teatro amatoriale regionale; b) il settore del folclore regionale; c) la collaborazione fra i diversi gruppi corali regionali; d) la collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali. 2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione riconosce la rilevanza regionale dei seguenti soggetti: a) l'Associazione Regionale FITA-UILT; b) l'Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG); c) l'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI FVG); d) l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG). 3. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale, stabilito e ripartito con legge regionale a favore dei soggetti rappresentativi, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni con i medesimi soggetti rappresentativi di cui al comma 2 per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi. (...)</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VI (Teatro amatoriale, folclore, cori e bande) Art. 28 (Teatro amatoriale, folclore, cori e bande)</p> <p>La legge prevede delle disposizioni settoriali per il settore operistico (omissis) e per il teatro amatatoriale. La Regione sostiene infatti con un finanziamento il teatro amatoriale regionale e il settore del folclore regionale*. Il sostegno si configura come finanziamento annuale, ripartito con legge a favore dei soggetti rappresentativi e prevede apposite convenzioni con i soggetti rappresentativi del settore.</p> <p>*Il regolamento 5 giugno 2015 n. 112 regola la materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno del teatro amatoriale, del folclore, di cori e bande.</p>

<p>5. FESTIVAL</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 13 (Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale) 1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), la Regione promuove e finanzia progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà. I progetti possono essere proposti da organismi di produzione, programmazione o promozione che organizzino festival o rassegne. 2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.</p> <p>Art. 17 ter (Finanziamento del Mittelfest e delle attività ad esso collaterali) 1. Al fine di perseguire il rilevante interesse pubblico dello sviluppo e della diffusione dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale, nei settori dello spettacolo teatrale e musicale, coreutico, circense, di marionette e multidisciplinare, la Regione dispone a favore del soggetto gestore del festival multidisciplinare di spettacolo dal vivo denominato "Mittelfest" un finanziamento annuo, a fronte di particolari piani di intervento annuali per la organizzazione e la realizzazione del festival e delle attività collaterali al festival, anche finalizzate alla produzione di spettacoli, alla formazione e alla realizzazione di convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative promozionali, da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale.</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 13 (Finanziamento annuale a progetti regionali di rilevanza internazionale, nazionale e regionale) Art. 17 ter (Finanziamento del Mittelfest e delle attività ad esso collaterali)</p> <p>La Regione FVG finanzia annualmente progetti triennali di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza e della multidisciplinarietà. Sono definite tramite regolamento regionale * le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e di selezione dei progetti. La Regione individua in Mittelfest un festival di particolare rilevanza (vedi anche campo 2.B <i>Attività partecipate</i>) per l'attività che svolge nei settori dello spettacolo teatrale e musicale, coreutico, circense, di marionette e multidisciplinare. Nel quadro della legge, la Regione dispone a suo favore un finanziamento annuo, per attività "collaterali" (integrative quindi del finanziamento istituzionale) a fronte di particolari piani di intervento annuali.</p> <p>*7 dicembre 2016 n. 2387</p>
<p>6. RESIDENZE AREA FUS (2014 / 2017) E EXTRA FUS</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VIII (Residenze creative e culturali) Art.30 Residenze creative e culturali) 1. La Regione promuove e sostiene la diffusione di forme di residenze creative e culturali, al fine di favorire l'incontro e la relazione tra l'intervento culturale e le attività di creazione e produzione artistica con il territorio di riferimento in tutti i settori delle attività culturali, di valorizzare la funzione dei luoghi di spettacolo, di assicurare il riequilibrio territoriale dell'offerta e il potenziamento della domanda di spettacolo. 2. La Regione promuove, in particolare, la realizzazione di una residenza creativa e culturale presso Villa Manin di Passariano. (...)</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VIII (Residenze creative e culturali) Art.30 Residenze creative e culturali)</p> <p>L'articolo relativo alle residenze artistiche è "trasversale" alle diverse discipline: si considera la residenza un dispositivo per favorire l'incontro e la relazione tra l'intervento culturale e il territorio di riferimento, che assicura il riequilibrio territoriale dell'offerta e il potenziamento della domanda. "La Regione promuove, in particolare, la realizzazione di una residenza creativa e culturale presso Villa Manin di Passariano":</p>
<p>7. DISTRIBUZIONE / ESERCIZIO</p>	<p>A. Modalità di intervento dei Comuni e altri enti nella gestione di teatri/spazi pubblici e privati</p> <p>nessun riferimento</p> <p>B. Modalità di sostegno ai circuiti e altre eventuali reti</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia) 1. La Regione riconosce e sostiene quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT). 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'ERT un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di intervento annuali per la distribuzione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e l'avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza attraverso attività che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole, nonché per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali che fanno parte del circuito ERT o appartenenti a enti locali associati all'ERT. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata. 3. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definite le modalità di attuazione del finanziamento di cui al comma 2.</p> <p>C. Modalità di sostegno a teatri pubblici, privati, luoghi della cultura</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 12 (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)(1) 1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione. 2. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento e le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3 bis. (...)</p> <p>CAPO VIII BIS (Contenitori culturali e creativi) Art. 30 bis (Contenitori culturali e creativi) 1. In coerenza con gli orientamenti europei per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, l'Amministrazione regionale, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano, anche mediante la realtà virtuale e aumentata e forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3). 2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere i soggetti, senza finalità di lucro, gestori degli spazi mediante la concessione di contributi per programmi triennali per: a) l'allestimento, l'arredo, l'attrezzatura e la dotazione tecnologica degli spazi e degli archivi fino al 100 per cento della spesa ammissibile; b) la realizzazione di progetti multidisciplinari relativi ad attività culturali, creative e formative. (...)</p>	<p>nessun riferimento</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia)</p> <p>Il circuito di riferimento della Regione FVG è l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT). Con Regolamento regionale* (vedi anche 2.B <i>Attività Partecipate</i>) sono definite le modalità di attuazione del finanziamento annuo a suo favore, a fronte di particolari piani di intervento annuali per la distribuzione degli spettacoli teatrali, con particolare focus sull'avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza.</p> <p>*1 febbraio 2016 n. 19</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 12 (Finanziamento per teatri di ospitalità e teatri di produzione)</p> <p>CAPO VIII BIS (Contenitori culturali e creativi) Art. 30 bis (Contenitori culturali e creativi)</p> <p>Il sostegno della Regione Friuli-Venezia Giulia ai luoghi della cultura si caratterizza per una doppia modalità: tradizionale (in forma di finanziamento ai "teatri di ospitalità e teatri di produzione") e originale, pensando ai luoghi come a "Contenitori culturali e creativi". La Regione dispone un finanziamento annuale per i programmi triennali dei teatri regionali di ospitalità e dei teatri di produzione (che per definizione producono e gestiscono spazi). I requisiti sono definiti per regolamento. L'articolo che promuove e definisce i "contenitori creativi", richiama gli orientamenti europei che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano. In un'ottica di integrazione multidisciplinare, valorizzazione del patrimonio e sviluppo economico, la Regione promuove e descrive dettagliatamente i luoghi della cultura regionali come "ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale". Sostiene quindi i soggetti che, senza finalità di lucro, gestiscono gli spazi con la concessione di contributi per programmi triennali per allestimento, attrezzatura e archivi (fino al 100 per cento della spesa) e per la realizzazione di progetti multidisciplinari.</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	A. Riferimento area sociale	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, comunità regionale qualificata da un pluralismo culturale, linguistico e storico, riconosce e considera la cultura quale essenziale valore sociale, formativo e di sviluppo economico, prezioso strumento di pacifica convivenza tra i popoli, fondamento della propria autonomia istituzionale e insostituibile momento di progresso della dimensione europea e democratica delle proprie comunità territoriali.</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione) 1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale. (...)</p> <p>CAPO VIII BIS (Contenitori culturali e creativi) Art. 30 bis (Contenitori culturali e creativi) 1. In coerenza con gli orientamenti europei per il prossimo periodo di programmazione 2021-2027, che considerano la cultura e la creatività come strumenti di coesione sociale e di sviluppo integrato urbano, l'Amministrazione regionale, in un'ottica di integrazione multidisciplinare tra valorizzazione del patrimonio culturale, sostegno a sviluppo economico e innovazione e rafforzamento della formazione, supporta interventi finalizzati a promuovere i luoghi della cultura regionali, anche come ambienti idonei per nuove forme di apprendimento permanente in ambito formale e informale, nonché a rafforzare e arricchire il contesto territoriale attraverso progetti di valorizzazione ed esplorazione dello spazio urbano, anche mediante la realtà virtuale e aumentata e forme innovative di allestimento di spazi per la realizzazione di atmosfere creative, intelligenti e formative, in sinergia con le traiettorie di sviluppo della Strategia di specializzazione intelligente regionale (S3). (...)</p>	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione)</p> <p>CAPO VIII BIS (Contenitori culturali e creativi) Art. 30 bis (Contenitori culturali e creativi)</p> <p>Richiami al valore sociale del teatro sono presenti tanto fra le finalità generali (la Regione riconosce e considera la cultura quale essenziale valore sociale) che fra i fondamenti a sostegno dello spettacolo dal vivo (considerato fattore di crescita civile, sociale ed economica). Anche per i contenitori culturali e creativi si fa riferimento alla cultura come strumento di coesione sociale e sviluppo urbano. Tuttavia non si prevedono nella legge indicazioni precise di sostegno a progetti a valenza sociale.</p>
	B. Formazione professionale	<p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi) (...) 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati perseguendo, in particolare, l'obiettivo di: a) sostenere le forme di innovazione, ricerca e sperimentazione delle attività culturali, rafforzando in particolare il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione; (...)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione) 1. L'Amministrazione regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale. 2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite: (...) b) finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza regionale e per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione; (...)</p>	<p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 9 (Interventi della Regione)</p> <p>La legge prevede il rapporto della Regione con gli enti di alta formazione, ma è soprattutto con finanziamenti annuali per programmi triennali che si sostiene l'attività delle accademie di formazione teatrale regionali.</p>
	C. Riferimenti a beni culturali, turismo e ambiente	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO IX (Distretti culturali) Art. 31 (Distretti culturali) 1. La Regione, al fine di rendere il territorio regionale più attrattivo e competitivo, realizza condizioni strutturali dirette al rafforzamento degli organismi culturali e al miglioramento della fruizione dei beni culturali, mediante l'incremento di forme di collaborazione tra i medesimi soggetti, con il coinvolgimento degli enti locali di riferimento riconoscendo e sostenendo la formazione di distretti culturali. 2. Ai fini della presente legge per distretti culturali s'intendono ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente, individuati con deliberazione della Giunta regionale. (...)</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO IX (Distretti culturali) Art. 31 (Distretti culturali)</p> <p>La Legge regionale si riferisce al turismo solo in materia di distretti culturali e creativi, definiti come ambiti territoriali tematici integrati per l'offerta coordinata di servizi e attività che riguardano la cultura, lo spettacolo, il turismo e l'ambiente.</p>
	D. Lavoro	<p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi) (...) 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati perseguendo, in particolare, l'obiettivo di: (...) b) valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne;</p>	<p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)</p> <p>La Regione valorizzare la qualità del lavoro in ambito culturale, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle donne;</p>

	<p>E. Edilizia e adeguamenti tecnologici</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia)</p> <p>1. La Regione riconosce e sostiene quale circuito dello spettacolo dal vivo della Regione l'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia (ERT). 2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'ERT un finanziamento annuo a fronte di particolari piani di intervento annuali per la distribuzione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia e l'avvicinamento delle giovani generazioni alla cultura teatrale, musicale e di danza attraverso attività che arricchiscano l'offerta formativa delle scuole, nonché per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali che fanno parte del circuito ERT o appartenenti a enti locali associati all'ERT. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata. (...)</p> <p>Art. 17 (Adeguamento tecnologico delle sale teatrali)</p> <p>1. La Regione favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali e riconosce lo sviluppo delle tecnologie quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali. 2. L'Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 1 tramite incentivi, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, previa procedura valutativa delle domande. Gli incentivi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata. 2 bis. In deroga all' articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 , nell'ipotesi in cui il titolo giuridico a effettuare l'intervento in capo al soggetto richiedente abbia durata inferiore alla durata del vincolo di destinazione di cui al comma medesimo, la concessione dell'incentivo è subordinata all'impegno da parte del proprietario della sala teatrale oggetto del contributo, a mantenere il vincolo di destinazione almeno per la durata di cui al citato articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000 . 3. In attuazione del comma 2, con regolamento regionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, le modalità di selezione degli interventi da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 10 (Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia) Art. 17 (Adeguamento tecnologico delle sale teatrali)</p> <p>Per apportare l'adeguamento tecnologico La Regione FVG favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria e il miglioramento funzionale delle sale teatrali tramite incentivi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile. Riconosce infatti lo sviluppo delle tecnologie quale fattore indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali. Anche fra i compiti dell'Ente regionale Teatrale rientra la manutenzione ordinaria, il miglioramento funzionale, la messa in sicurezza e l'adeguamento tecnologico delle attrezzature delle sale teatrali aderenti al circuito, interventi che possono essere finanziati fino all'ammontare del 100 per cento della spesa in un'unica soluzione anticipata.</p>
<p>8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO</p>	<p>F. Sostegni ad attività internazionale ed europea</p>	<p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)</p> <p>1. Gli interventi regionali in materia di attività culturali sostengono, in particolare, i seguenti settori: a) spettacolo dal vivo; b) attività cinematografica e audiovisiva; c) arti figurative, visive, della fotografia e della multimedialità; d) divulgazione della cultura umanistica e scientifica; e) valorizzazione della memoria storica. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati perseguendo, in particolare, l'obiettivo di: (...) c) promuovere le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea; d) operare la semplificazione amministrativa, anche attraverso l'utilizzo di procedure telematiche per l'accesso agli interventi di sostegno. (...)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VII (Partenariato) Art 29 (Partenariato)</p> <p>1. La Regione, per l'attuazione della propria programmazione culturale, promuove e sostiene l'attività di cooperazione e di partenariato regionale, interregionale e internazionale. 2. L'Amministrazione regionale partecipa a progetti comunitari e internazionali mediante accordi con soggetti pubblici e privati in qualità di partner operativo o di partner promotore. 3. I progetti realizzati in forma di partenariato sono finanziabili con risorse pubbliche comunitarie, internazionali, nazionali, regionali e degli enti locali, nonché con risorse private.</p>	<p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 4 (Settori e obiettivi generali degli interventi)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VII (Partenariato) Art 29 (Partenariato)</p> <p>La Regione promuove le iniziative culturali internazionali, anche favorendo la partecipazione degli operatori culturali regionali ai programmi finanziati direttamente dalla Commissione europea.</p> <p>Dunque, la collaborazione tra soggetti internazionali e la promozione di progetti europei è tra gli obiettivi generali della legge, favorendo l'internaionalizzazione degli operatori culturali regionali. Tali tematiche vengono riprese dal capo VII dedicato al partenariato, sottolineando come la Regione FVG promuova l'attuazione di progetti con partenariato internazionale e i progetti comunitari, anche in qualità di partner operativo o di partner promotore. Nello specifico la Regione, per l'attuazione della propria programmazione culturale, promuove e sostiene l'attività di cooperazione e di partenariato regionale, interregionale e internazionale partecipando a progetti comunitari e internazionali mediante accordi con soggetti pubblici e privati in qualità di partner operativo o di partner promotore.</p>
	<p>G. Forme di credito</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 16 (Anticipazioni di cassa degli incentivi statali)</p> <p>1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste anticipazioni di cassa in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato, a valere sugli incentivi assegnati dallo Stato all'ente medesimo annualmente, subordinatamente all'assunzione da parte dell'ente nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso delle anticipazioni erogate entro l'esercizio finanziario di concessione. 2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere anticipazioni di cassa sugli incentivi che lo Stato eroga ai soggetti di cui all' articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), per la propria attività a valere sul FUS. Le anticipazioni sono concesse a ciascun organismo in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato agli organismi richiedenti nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono subordinatamente all'assunzione, da parte di ciascun organismo, del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione. 3. Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni specifiche e le modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2. 4. In deroga alla disposizione di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), tutte le anticipazioni di cui ai commi 1 e 2 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO I (Spettacolo dal vivo) Art. 16 (Anticipazioni di cassa degli incentivi statali)</p> <p>La Regione prevede forme di credito specifiche per alcuni operatori culturali del territorio. In particolare, si prevedono anticipazioni di cassa per la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste e altri soggetti beneficiari del FUS, subordinatamente all'assunzione da parte degli enti nei confronti dell'Amministrazione regionale di formale impegno al rimborso delle anticipazioni erogate entro l'esercizio finanziario di concessione.</p>

8. PROMOZIONE E COLLEGAMENTO AD ALTRI AMBITI E FORME DI INTERVENTO	H. Comunicazione e forme di sostegno alla domanda	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VIII (Residenze creative e culturali) Art.30 (Residenze creative e culturali)</p> <p>1. La Regione promuove e sostiene la diffusione di forme di residenze creative e culturali, al fine di favorire l'incontro e la relazione tra l'intervento culturale e le attività di creazione e produzione artistica con il territorio di riferimento in tutti i settori delle attività culturali, di valorizzare la funzione dei luoghi di spettacolo, di assicurare il riequilibrio territoriale dell'offerta e il potenziamento della domanda di spettacolo.</p> <p>2. La Regione promuove, in particolare, la realizzazione di una residenza creativa e culturale presso Villa Manin di Passariano.</p> <p>(...)</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VIII (Residenze creative e culturali) Art.30 (Residenze creative e culturali)</p> <p>Non si sono specifiche indicazioni sulla comunicazione delle attività regionali legate allo spettacolo dal vivo e sul sostegno alla domanda.</p> <p>Le residenze artistiche sul territorio tuttavia vengono proposte come meccanismo anche per potenziare localmente la domanda di spettacolo, assicurando il riequilibrio territoriale dell'offerta e puntando a potenziare la domanda di spettacolo</p>
	I. Tradizione e lingue locali	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità)</p> <p>1. La Regione Friuli Venezia Giulia, comunità regionale qualificata da un pluralismo culturale, linguistico e storico, riconosce e considera la cultura quale essenziale valore sociale, formativo e di sviluppo economico, prezioso strumento di pacifica convivenza tra i popoli, fondamento della propria autonomia istituzionale e insostituibile momento di progresso della dimensione europea e democratica delle proprie comunità territoriali.</p> <p>Art.3 (Principi) (...)</p> <p>2. La Regione, richiamata la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, la Costituzione, lo Statuto di autonomia e le normative vigenti in materia, riconosce, altresì, le lingue e le culture minoritarie quali componenti essenziali della comunità regionale e quale espressione della ricchezza culturale del proprio territorio.</p> <p>(...)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VI BIS (Progetti culturali giovanili) Art. 28 bis (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani)</p> <p>1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per: (...)</p> <p>f) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia; (...)</p>	<p>TITOLO I (Residenze creative e culturali) CAPO I (Disposizioni generali) Art. 1 (Finalità) Art. 3 (Principi)</p> <p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VI BIS (Progetti culturali giovanili) Art. 28 bis (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani)</p> <p>La Regione riconosce le lingue e le culture minoritarie quali componenti essenziali della comunità regionale e quale espressione della ricchezza culturale del proprio territorio In particolare punta alla promozione delle tradizioni, delle manifestazioni popolari e delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia nell'abito dei progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani.</p>
	J. Osservatori	<p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 7 (Osservatorio regionale della cultura)</p> <p>1. È istituito l'Osservatorio regionale della cultura nel Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Osservatorio, con sede presso la Direzione centrale competente in materia di cultura.</p> <p>2. L'Osservatorio raccoglie informazioni statistiche attinenti alla domanda e all'offerta di servizi e attività culturali e di spettacolo e alla consistenza dei beni culturali nella Regione, suscettibili di raffronto e comparazione con le informazioni provenienti da analoghe rilevazioni sviluppate a livello sovranazionale, nazionale e in altre Regioni, redige le relazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), ed elabora studi utili a conoscere e documentare lo stato e l'evoluzione delle attività del settore a servizio delle amministrazioni pubbliche competenti per la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia.</p> <p>3. Le funzioni di Osservatorio sono esercitate dall'Amministrazione regionale, avvalendosi dei dati forniti dal Servizio regionale competente in materia di statistica ovvero da Promoturismo FVG o da altro soggetto incaricato dall'Amministrazione regionale della raccolta dei dati.</p>	<p>TITOLO II (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) CAPO I (Programmazione, strumenti, organismi nel settore della cultura) Art. 7 (Osservatorio regionale della cultura)</p> <p>L'Osservatorio regionale della cultura è istituito dalla legge, con sede presso la Direzione centrale competenze in materia di cultura. Le funzioni dell'Osservatorio sono esercitate dall'Amministrazione regionale avvalendosi dei dati forniti dal Promoturismo FVG o da altro soggetto dell'Amministrazione regionale (non specificato dalla legge) incaricato della raccolta dati.</p>
	K. Protezione proprietà intellettuale	nessun riferimento	nessun riferimento
	L. Altre forme di intervento	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VIII BIS (Contenitori culturali e creativi) Art. 30 ter (Sostegno delle imprese culturali e creative)</p> <p>1. La Regione, anche al fine di assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo.</p> <p>2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale definisce con regolamento o avviso le misure di aiuto in armonia con la disciplina in materia di aiuti di Stato dell'Unione europea, i criteri e le modalità di intervento previsti per l'attuazione degli incentivi di cui al comma 1.</p> <p>3. Laddove espressamente previsto dai dispositivi attuativi di cui al comma 2, sono finanziabili le spese sostenute dai beneficiari precedentemente alla presentazione della domanda d'incentivo.</p>	<p>TITOLO III (Attività culturali) CAPO VIII BIS (Contenitori culturali e creativi) Art. 30 ter (Sostegno delle imprese culturali e creative)</p> <p>La Regione, anche al fine di assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo. La materia è disciplinata tramite regolamento.</p>

<p>9. ASPETTI TECNICI</p>	<p>TITOLO IV (Norme finali) CAPO I (Norme finali) Art. 32 ante (Integrazioni nei procedimenti in materia di cultura) 1. La mancata allegazione del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore della procura costituisce elemento integrabile in ogni fase del procedimento attuativo delle disposizioni della presente legge o di altre disposizioni legislative regionali in materia di cultura.</p> <p>Art. 32 (Rendicontazione spese fino all'ammontare dell'incentivo concesso) 1. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000, le spese relative agli incentivi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti.</p> <p>Art. 32 bis (Acconto degli incentivi) 1. Gli incentivi di cui alla presente legge possono essere concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata su richiesta dei beneficiari.</p>	<p>TITOLO IV (Norme finali) CAPO I (Norme finali) Art. 32 ante (Integrazioni nei procedimenti in materia di cultura) Art. 32 (Rendicontazione spese fino all'ammontare dell'incentivo concesso) Art. 32 bis (Acconto degli incentivi)</p> <p>Nelle norme finali sono elencati gli aspetti tecnici della legge (documenti da allegare, modalità di rendicontazione, acconto degli incentivi). Ricordando che le disposizioni esecutive sono demandate a una serie di regolamenti, per eventuali approfondimenti citiamo i più rilevanti e attinenti alle tematiche dello spettacolo dal vivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 agosto 2017 n. 191 adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali; - 2 gennaio 2017 n. 8 finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della fondazione teatro lirico giuseppe verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche; - 7 dicembre 2016 n. 2387 Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà; - 18 ottobre 2016 n. 199 Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali; - 1 febbraio 2016 n. 19 Regolamento che disciplina il finanziamento annuo all'Ente regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia; - 5 giugno 2015 n. 112 Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande; - 13 febbraio 2015 n. 33 Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali - 4 febbraio 2015 n. 21 Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese di produzione teatrale e ai centri di produzione teatrale;
<p>10. RISORSE</p>	<p>TITOLO IV (Norme finali) CAPO I (Norme finali) Art. 39 (Norme finanziarie) (omissis)</p>	<p>TITOLO IV (Norme finali) CAPO I (Norme finali) Art. 39 (Norme finanziarie)</p> <p>Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definite le modalità di attuazione dei finanziamenti e di distribuzione delle risorse. Nell'articolo 39 troviamo elencate le norme finanziarie in attuazione della legge con indicazione della spesa per ciascun settore con riferimento agli anni 2014-2016.</p>